

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i>	60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	58
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	62
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	58
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	58

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, prosegue l'esame del provvedimento in discussione. Rammenta che nella seduta di ieri il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative presentate, accantonando tuttavia alcune di esse, segnatamente l'emendamento Di Lello 4.1, nonché l'articolo aggiuntivo Chiarelli 5.05, gli identici articoli aggiuntivi Marotta 5.02, Cuomo 5.03 nonché l'articolo aggiuntivo Di Lello 5.04, sui quali si sono riservati di effettuare un supplemento di istruttoria.

Avverte, inoltre, che non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore 1. 100 e 2.100, il cui termine di presentazione è scaduto alle ore 17 della giornata di ieri.

Chiede, quindi, al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i pareri sulle proposte emendative accantonate.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, invita al ritiro delle proposte emendative Di Lello 4.1, Chiarelli 5.05, degli identici articoli aggiuntivi Marotta 5.02 e Cuomo 5.03, nonché dell'articolo aggiuntivo Di Lello 5.04, che potranno essere meglio valutate nel corso dell'esame in Assemblea, esprimendo, altrimenti parere contrario. Nel riconsiderare, inoltre, l'invito al ritiro formulato, nella seduta di ieri, sull'emendamento Chiarelli 2.2, esprime sullo stesso parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel condividere la riformulazione dell'emendamento Chiarelli 2.2 testé illustrata, esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) accetta la riformulazione dell'emendamento sua firma 2.2.

Andrea COLLETTI (M5S), nel rammentare di aver manifestato, già nella seduta del 28 luglio scorso, la sua preferenza a

far confluire le disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati nell'ambito della legge professionale forense, ritiene pretestuoso l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti a sua firma 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE evidenzia come la richiesta di ritirare le proposte emendative Colletti 1.1 e 1.2 non sia affatto pretestuosa, avendo il Governo apprezzato la *ratio* delle proposte emendative stesse. Sottolinea, tuttavia, prima di procedere alla modifica nel senso indicato dal deputato Colletti, la necessità di definire il testo del provvedimento, così come risultante dagli emendamenti che saranno eventualmente approvati in sede referente.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ribadisce che l'intenzione della maggioranza e dell'Esecutivo è quella di inserire il contenuto del provvedimento, come modificato dagli emendamenti eventualmente approvati, nell'ambito della legge n. 247 del 2012. Nell'evidenziare che l'approvazione degli emendamenti Colletti 1.1 e 1.2 precluderebbe la votazione di tutte le restanti proposte emendative, assicura che, prima del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, proporrà gli opportuni correttivi al testo modificato, in modo da farne confluire il contenuto nella legge professionale forense.

Andrea COLLETTI (M5S), alla luce delle rassicurazioni testé ricevute dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti a sua firma 1.1 e 1.2.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) chiede se, essendo le norme a tutela della professione forense inserite anche nel disegno di legge per il bilancio 2018, ciò non determini il rischio che quanto precisato dal relatore e dal rappresentante del Governo in merito all'inserimento delle stesse nell'ambito della legge forense non possa poi essere disatteso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il testo del disegno di legge per il bilancio 2018 non è ancora stato presentato.

Marco DI LELLO (PD) ritira tutte le proposte emendative a sua firma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti 1.4 e 1.5, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) ritira l'emendamento a sua firma 1.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.7 e 1.8 avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.9, volto ad estendere la disciplina in esame alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica.

Andrea COLLETTI (M5S) nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Chiarelli 1.9, richiama l'interrogazione parlamentare a sua prima firma 4-18204, indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella quale si chiede che il Governo valuti l'opportunità «di assumere iniziative normative volte a diminuire al minimo gli emolumenti dei membri del Consiglio di Stato o addirittura prevedere la gratuità dell'incarico, stante il chiaro ritorno d'immagine che gli stessi ne trarrebbero».

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, precisa che, a prescindere dalla loro pro-

prietà pubblica o privata, a tutti i soggetti esercenti attività di impresa, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, si applica la disciplina in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Chiarelli 1.9 e approva l'emendamento del relatore 1.100 (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Rizzetto 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.10.

Michela ROSTAN (MDP) ritira l'emendamento a sua firma 1.12.

David ERMINI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.11.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) sottoscrive gli emendamenti Marotta 1.14 e 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cuomo 1.13 e Marotta 1.14, nonché le identiche proposte emendative Marotta 1.15 e Cuomo 1.16.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.17, volto a prevedere che si considera non equo un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi della legge n. 247 del 2012.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 1.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.01 e chiede al relatore o al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni del parere contrario espresso, considerando l'emendamento, invece, di assoluto buon senso.

Giuseppe BERRETTA (PD) fa presente che, facendo il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 4 del disegno di legge in discussione espresso riferimento ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi della legge n. 247 del 2012, non risulta necessaria l'approvazione della proposta emendativa Rizzetto 1.01.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI), nel contestare quanto testé affermato dal relatore, lo invita a non chiamare «equo compenso» qualcosa che, a suo avviso, di equo non ha nulla.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito della riformulazione dell'emendamento Chiarelli 2.2, accettata dal presentatore, lo stesso sarà posto in votazione dopo tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5, avverte che gli stessi non saranno posti in votazione.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) sottoscrive l'emendamento Marotta 2.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Marotta 2.6 ed approva l'emendamento del relatore 2.100 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli

emendamenti 2.7 e 2.9, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Zan 2.8 e ne accetta la riformulazione.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 2.10.

Andrea COLLETTI (M5S) con riferimento alla riformulazione degli identici emendamenti Zan 2.8 e Chiarelli 2.10, chiede cosa si intenda per «rimborso spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione», in particolare, se tra queste sia da ricomprendersi, ad esempio, quelle per il trasporto ferroviario.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel rispondere al collega Colletti, precisa le spese connesse alla prestazione dell'attività professionale sono individuate in base alla convenzione stipulata tra l'avvocato e il cliente. Evidenzia quindi che, se debitamente documentate, anche le spese di trasferta rientrano tra quelle rimborsabili.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che le disposizioni in discussione si prestino a dubbi interpretativi, forieri di contenziosi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.9, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zan 2.8 e Chiarelli 2.10, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.11 e 2.12, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua firma 2.13.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.14 (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, tutti volti ad estendere il regime di presunzione assoluta di vessatorietà rispetto alle ipotesi delineate dal disegno di legge in discussione. In particolare, si sofferma sull'importanza di prevedere che le clausole di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, relative alla liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, si considerino vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) nel condividere le osservazioni del collega Colletti, sottoscrive gli emendamenti Colletti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, ritenendo che qualora non sia esteso il regime di presunzione assoluta di vessatorietà a tutte le clausole previste al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, lo stesso rimarrebbe soltanto un « guscio vuoto ».

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nel replicare ai colleghi Colletti e Maestri, ribadisce l'importanza del provvedimento in titolo che individua, tipizzandole, le clausole vessatorie. Nel far presente che le clausole vessatorie dovranno essere oggetto di una trattativa, evidenzia che il provvedimento individua nell'avvocato, che fa parte di una categoria dove il « caporalato » è strisciante, la controparte debole alla quale deve essere prestata tutela.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel concordare con il relatore, osserva che se tutte le clausole fossero considerate vessatorie, si negherebbe lo spazio per la negoziazione. Evidenzia, inoltre, che il te-

sto all'esame della Commissione è stato oggetto di verifica e di condivisione anche da parte dell'avvocatura.

Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare al relatore, ritiene che con l'approvazione del provvedimento in discussione si rende, di fatto, legale il caporalato nel settore delle prestazioni forensi.

David ERMINI (PD) evidenzia che il vero problema sono le modalità con le quali le imprese bancarie e assicurative scelgono gli avvocati, non dovendo ricorrere a selezioni concorsuali.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il provvedimento non garantisca una reale trattativa.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nel replicare al collega Colletti fa presente che la preoccupazione da lui espressa è contraddetta dal grande allarme che le imprese bancarie e assicurative nutrono nei confronti del provvedimento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua firma 2.19 amplia esclusivamente alla citata lettera g) il regime di presunzione assoluta di vessatorietà.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.20, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Chiarelli 2.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alessandro ZAN (PD), accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.1.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.4.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) nell'accettare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.6, ne illustra il contenuto.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla riformulazione degli identici emendamenti Zan 3.1, Parisi 3.2, Marotta 3.3, Dambruso 3.4, nonché dell'emendamento Chiarelli 3.6, con la quale si prevede che l'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

In particolare, ritiene che sarebbe stato più opportuno fare riferimento all'articolo 2, anziché all'articolo 1. Rileva, inoltre, che il termine di 24 mesi dovrebbe decorrere dalla cessazione della convenzione e non dalla sottoscrizione della stessa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.2 e 3.3, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zan 3.1 e Dambruso 3.4, nonché l'emendamento Chiarelli 3.6, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Zan 3.1, Dambruso 3.4 e Chiarelli 3.6, come riformulati, l'emendamento Chiarelli 3.7 non sarà posto in votazione.

Constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti 4.2 e 4.3, e dell'emendamento 4.4, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) sottoscrive la proposta emendativa Rizzetto 5.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rizzetto 5.01 e Chiarelli 5.05.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Marotta 5.02 e Cuomo 5.03, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, essendosi testé concluse le votazioni, che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei relativi pareri.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.20

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il relatore, on. Berretta, nella seduta di ieri, ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la relatrice, on. Giuliani, nella seduta di ieri, ha formulato una proposta di parere favorevole con una condizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice (*vedi allegato 2*).

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta di aver presentato, nella seduta di ieri, una proposta di parere favorevole con una condizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.

Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.

Atto n. 466.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Walter VERINI (PD) chiede che sia celermente iniziato l'esame della proposta di legge Mattiello C 4328, recante modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, e altre disposizioni in materia di incompatibilità. Nel rammentare che in questi giorni ricade l'anniversario della scom-

parsa dell'onorevole Tina Anselmi, rileva come l'approvazione di tale proposta di legge rappresenterebbe un tributo attivo e coerente ad una importante figura dello politica italiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che l'onorevole Ferraresi e il gruppo parlamentare Forza Italia hanno chiesto che vengano poste all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge C. 4680 e C. 4606 in materia di giustizia riparativa. Nel rammentare che saranno ritenuti prioritari i provvedimenti inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, che sarà predisposto dalla Con-

ferenza dei presidenti di gruppo nella riunione prevista per la giornata di domani, assicura che le predette proposte di legge saranno, comunque, poste all'ordine del giorno della Commissione.

Relativamente alla sua proposta di legge C. 4605, in materia di assegno divorzile, comunica che, terminato il ciclo di audizioni, sarà fissato il termine di presentazione degli emendamenti. Sottolinea, in fine, come potrebbe essere valutata l'opportunità di avviare l'*iter* per la richiesta di trasferimento in sede legislativa della predetta proposta di legge.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche in forma associata, aggiungere le seguenti: o societaria.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: specifica trattativa, inserire le seguenti: e approvazione.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di trattativa, aggiungere le seguenti: e approvazione.

2. 100. Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

***2. 8.** (Nuova formulazione) Zan.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

***2. 10.** (Nuova formulazione) Chiarelli.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto;

2. 14. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 2 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte ».

2. 2. (Nuova formulazione) Chiarelli.

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 1.** (Nuova formulazione) Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 4.** (Nuova formulazione) Dambruoso, Parisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 6.** (Nuova formulazione) Chiarelli.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

la proposta di legge in discussione, nel modificare la legge 24 ottobre 2000, n. 323, si propone di realizzare un complessivo riordino del settore termale, introducendo norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni;

relativamente ai profili di carattere sanzionatorio, all'articolo 1, lettera m), si dispone l'incremento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000, per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere;

in particolare, è disposto l'incremento della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che effettuano pubblicità illecita, prevedendo che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro (attualmente, la sanzione

amministrativa è, invece, stabilita tra 1.032 e 25.822 euro); inoltre, nell'ipotesi di erogazione da parte di centri estetici e dei centri benessere delle prestazioni di cure termali, si commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a euro 100.000;

tale ultima fattispecie è stata depenalizzata a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che dispone che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;

considerato che:

l'articolo 1 del richiamato decreto legislativo prevede, al comma 5, che, per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000, la sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata nei limiti ricompresi tra 10.000 e 50.000 euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera m), sostituire le parole: « euro 100.000 », ovunque ricorrano, con le seguenti: « euro 50.000 ».

ALLEGATO 3

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 1 del testo unificato in discussione dispone che, a tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, prevedendo, tra l'altro, alla lettera *d*), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine integrale;

il richiamato articolo 13, comma 1, lettera *c*), rinvia a sua volta a quanto stabilito dall'articolo 44, primo comma, lettera *c*) della legge 4 luglio 1967, n.580 (recante la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, del pane e delle paste alimentari), dove si dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa sino a lire 3.000.000;

al riguardo, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni da ultimo richiamate, appare necessario prevedere espressamente, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del testo unificato in titolo, che viene fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera, d), siano premesse le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.